



**DISCIPLINARE A FAVORE DELLE PMI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'ACQUISTO E/O
L'ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA - ANNO 2019**

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 43.000,00 per favorire l'acquisto e/o l'adeguamento dei registratori di cassa da parte delle imprese della città metropolitana di Firenze per le quali, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, è previsto l'obbligo della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Nel rispetto dell'articolo 5-ter del D.L. 24.01.2012, n. 1 modificato dal D.L. 24.03.2012, n. 27 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18.05.2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20.02.2014, n. 57 (Mef-Mise) viene stabilita una riserva del 5% delle risorse finanziarie di cui sopra a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con Delibera di Consiglio 08.10.2018, n. 11.

In caso di approvazione di un nuovo Regolamento camerale per la concessione dei contributi, nelle more della definizione dei procedimenti previsti dal presente disciplinare, si applicheranno le disposizioni più favorevoli ai beneficiari.

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione

Possono beneficiare dell'intervento camerale le imprese che, al momento della presentazione della domanda di contributo, risultano:

- a. attive;
- b. avere sede legale e/o operativa iscritta al Registro delle Imprese di Firenze;
- c. in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d. essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
- e. in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa¹ come definiti dal Decreto del Ministero delle Attività produttive 18.04.2005 secondi i dati ricavabili dall'ultimo esercizio contabile approvato;
- f. non soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni e non essere in fase di liquidazione;
- g. non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Firenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135).

Le domande di contributo presentate da imprese non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC), di cui al comma 1, lettera e. del presente articolo, non potranno essere regolarizzate e saranno archiviate con provvedimento dirigenziale.

1

Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro

Piccola impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro

Media impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale, occorre procedere come stabilito nello stesso articolo.

Articolo 3 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo 1° Gennaio-31 Dicembre 2019 (con consegna dei beni nello stesso arco temporale) per l'acquisto di Registratori Telematici e/o l'adeguamento di Registratori di Cassa per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 e secondo le disposizioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.

L'ufficio, in sede di istruttoria, verificherà i modelli dei registratori nuovi o da adeguare al seguente link del sito dell'Agenzia delle Entrate (si consiglia di aprire il link con Firefox o Google Chrome):

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/scheda-misuratori-fiscali/elenco-delle-societa-titolari-dei-provvedimenti-di-approvazione-imprese>

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento per la concessione de contributi della Camera di Commercio di Firenze vigente, che prevede l'impossibilità di concedere contributi per iniziative già realizzate, ad eccezione dei disciplinari per i quali possono essere previste motivate deroghe a questo principio, essendo tecnicamente non possibile emanare disciplinari i primi mesi dell'anno e al fine di non escludere ingiustificatamente le domande di contributo presentate dalle imprese che hanno sostenuto spese precedentemente all'emanazione del presente disciplinare, **si considerano ammissibili le spese sostenute per acquisti effettuati dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2019 (con consegna dei beni nello stesso periodo).**

Le suddette spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture, quietanzate secondo le seguenti modalità:

- **Pagamenti con assegno bancario non trasferibile:** si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all'estratto conto del traente;
- **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
- **Pagamenti tramite POS:** occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente all'estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
- **Pagamenti tramite R.I.B.A:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- **Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici:** si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

Articolo 4 – Entità del contributo

Il contributo ammonterà al **50%** delle spese di cui all'art. 3, al netto di Iva, con un minimo di spese ammissibili di € 200,00 (Iva esclusa) per ciascuna impresa partecipante, con un massimale di € 500,00 per ogni impresa richiedente.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo.

Articolo 5 –Modalità di presentazione delle domande e termini temporali dell'istruttoria per la liquidazione dei contributi

Dall'11 novembre 2019 al 31 gennaio 2020, salvo esaurimento delle risorse stanziato, le imprese interessate potranno inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it:

- a. il modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dal documento di identità dello stesso qualora non firmato digitalmente;
- b. le copie delle fatture relative alle spese sostenute;
- c. le quietanze di cui all'articolo 3.

I documenti di cui ai punti a., b. c. dovranno essere presentati come un unico file preferibilmente con formato pdf.

Le domande saranno istruite rispettando l'ordine cronologico di invio.

Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'art. 2 del presente disciplinare, complete di tutti i documenti richiesti e in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 1 lettera a) del Decreto n. 93 del 21.04.2017, saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal loro invio.

Nel caso di domande irregolari, che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare, o non in regola, l'ufficio preposto invierà per pec richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990).

Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.

La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

Le domande di contributo presentate da imprese non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC), di cui all'art. 2, comma 1, lettera e. del presente disciplinare, non potranno essere regolarizzate e saranno archiviate con provvedimento dirigenziale.

Nel caso di domande incomplete della documentazione di cui ai punti b. e c. del presente articolo, l'ufficio preposto provvederà a richiedere per le vie brevi le relative integrazioni. Nel caso in cui l'impresa non provveda all'invio delle integrazioni richieste l'ufficio invierà per pec la richiesta di integrazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990).

La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

A tutte le imprese che avranno integrato la documentazione e regolarizzato la posizione entro i termini posti verrà concesso e liquidato il contributo tramite provvedimento del dirigente competente da adottarsi entro 60 giorni dalla data di regolarizzazione, previa verifica della disponibilità dei fondi.

Allorché in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande regolari e complete rechino la stessa data di invio, si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio proporzionale alle spese ammissibili.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.

Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

Articolo 6 – Aiuti di stato

Il contributo è concesso in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352/1 del 24.12.2013).

Le agevolazioni di cui al presente disciplinare sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici, compreso il credito d'imposta previsto dall'articolo 2, comma 6-quinquies del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e comunque nei limiti del 100% dei costi ammissibili o negli inferiori limiti dell'intensità massima di aiuto prevista dall'eventuale regime di esenzione in base al quale gli altri aiuti sono concessi.

La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

Articolo 7 – Ricorso Gerarchico

Avverso il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5, potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.